CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI STATISTICA

(Livello avanzato di integrazione)

1. Comunità Montana COLLINE DEL FIORA, rappresentato dal Sig…….. nato a …….. il …… in qualità di Presidente;
2. Comune di MANCIANO, rappresentato dal Sig. ……. nato a …….. il ……. in qualità di Sindaco;
3. Comune di PITIGLIANO, rappresentato dal Sig. …….. nato a Pitigliano il ……. in qualità di Sindaco;
4. Comune di SCANSANO rappresentato dal Sig. …….. nato a ……. il ……. in qualità di Sindaco;
5. Comune di SORANO rappresentato dal Sig. ……. nato a …….. il ……. in qualità di Sindaco;

PREMESSO

CHE l'art.11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuovi disposizioni per le zone montane" attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle Comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;

CHE l'art. 28 del D. Lgs., n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana – la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;

CHE i Sindaci dei Comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano ai sensi della L.R., n. 40/2001 e DGRT. 422/2002 hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio della Comunità Montana Colline del Fiora ed hanno individuato nella Comunità Montana stessa il gestore unico dei servizi;

CHE lo strumento giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestione del servizio attraverso la Comunità Montana è quello della convenzione, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

CHE la stipula della convenzione , per la gestione associata del “servizio statistico - livello avanzato di integrazione ” attraverso la Comunità Montana , deve sostanziare l’accordo tra gli Enti definendo l’incontro delle volontà che muove dal presupposto che lo svolgimento delle specifiche funzioni in questione richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicate dai singoli Enti;

CHE pertanto, mediante la convenzione che mette in essere l’accordo tra i Comuni interessati e la Comunità Montana in ordine alla gestione associata del servizio di cui trattasi, occorre regolare le questioni patrimoniali e procedimentali, nel riconoscimento che debba essere la Comunità Montana ad operare per conto dei Comuni, al fine del perseguimento del comune interesse;

CHE la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l’informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE gli organi rappresentativi dei Comuni e della Comunità Montana, nel manifestare la volontà di conferire la delega alla Comunità Montana, devono deliberare conseguentemente:

a) di approvare lo schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
b) di riconoscere alla Comunità Montana la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
   - ogni risorsa derivante ai Comuni per interventi nella materia di che trattasi;
   - eventuali altre risorse destinate alla gestione associata;

CHE la convenzione debba essere stipulata in forma di scrittura privata dai Sindaci dei Comuni membri , e dal Presidente della Comunità Montana nella loro competenza di rappresentanti legali degli Enti ed ai quali è rilasciato da parte degli organi rappresentativi il più ampio mandato;

CHE l’utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche riveste un suo ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;

CHE il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabili disporre di un sistema informativo in grado di fornire un quadro demo-socio-economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

CHE che l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

CHE il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l' ufficio di statistica anche in forma associata;

CHE la stipula del presente accordo consente lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano, stabiliscono di gestire in forma associata le funzioni comunali in materia di statistica –livello avanzato di integrazione- di cui alla lettera H6 dell' allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 17/12/2003;
2. I Comuni di cui al comma 1 per l'esercizio della gestione associata in oggetto conferiscono delega alla Comunità Montana Colline del Fiora, che accetta di esercitarla, e viene individuata quale ente responsabile della gestione associata.

Art.2
Finalità

1. La gestione associata del servizio è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all' attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 nonché al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili nelle relative dotazioni organiche, lo sviluppo e la crescita professionale del personale, necessario per far fronte alle sempre maggiori funzioni assegnate agli Enti Locali.
2. Gli Enti associati si impegnano a collaborare e cooperare con l'Ufficio di Coordinamento Statistico al fine di garantire un sistema informativo in grado di fornire il quadro demosociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. I soggetti sottoscrittori si impegnano a garantire uno stretto rapporto tra l'Ufficio di Coordinamento Statistico e i Servizi comunali al fine di instaurare

uno scambio costante di informazioni quale presupposto essenziale allo svolgimento della gestione associata.

3.

Art.3
Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana

1. La gestione associata delle funzioni relative all' esercizio servizio di statistica comprende almeno le seguenti attività:
    a. assicurare il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
    b. promuovere e coordinare l'effettuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale (PSN), sia direttamente, sia avvalendosi dell'opera degli altri uffici degli Enti coinvolti nella gestione associata, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;
    c. promuovere ed effettuare le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle Amministrazioni associate, attraverso la definizione del programma annuale delle attività statistiche, di cui al successivo art. 9;
    d. predisporre gli strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e curare la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma di cui al successivo art.9 e di notiziari periodici di dati statistici;
    e. esprimere pareri tecnici, richiesti da parte degli organi degli uffici interessati dei Comuni, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimenti a dati statistici;
    f. promuovere e realizzare lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi dei Comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art.7, comma 2, della legge n.681/96;
    g. promuovere, realizzare e gestire un sistema informativo – statistico dei Comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche;
    h. coordinare la produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile dei Comuni associati, nonché l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dei Comuni per quanto riguarda gli archivi rilevanti a fini statistici;

2. La Comunità Montana provvede ad istituire l'Ufficio di Coordinamento Statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all' espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 322/1989, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell' informazione statistica e dal presente atto;
3. L' Ufficio di Coordinamento Statistico assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l' esercizio della funzione statistica;

Art.4
Ruolo dei Comuni

1. Restano di competenza dei Comuni le attività non previste nel precedente articolo 3;

Art.5
Decorrenza, durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.
2. Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla Comunicazione datane.

Art.6
Struttura organizzativa

1. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti attinenti le funzioni di cui al precedente art. 3 ed in generale gli atti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna.
2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di:
   - personale interno, in propria dotazione;
   - competenze esterne.

   Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, tenuto conto della disponibilità delle risorse umane presenti presso ciascun Ente, si potrà procedere, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, all'utilizzo di professionalità esistenti

presso gli Enti, ricorrendo ove possibile all'attivazione della forma del comando e/o distaccamento.

3. L' Ufficio competente, ove ritenuto necessario, predispone di concerto con i referenti dei Comuni, sulla base delle direttive contenute nella presente convenzione e degli indirizzi impartiti dalla Conferenza dei Sindaci un regolamento organizzativo che verrà approvato dall'organo competente della Comunità Montana.
4. Il responsabile dell' Ufficio dovrà:
   - recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente;
   - recepire le direttive dei singoli Enti;
   - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso;
   - adottare tutti gli atti gestionali relativi alla gestione associata e proporre agli altri organi gli eventuali atti di loro competenza.

Art.7

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci costituisce l'organo di consultazione e coordinamento politico nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
   a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
   b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
   c) approva il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana;
   d) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, al piano economico-finanziario;
   e) approva il rendiconto di gestione per l'esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
   f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Art.8

Risorse e rapporti finanziari

1. Per il funzionamento dell'Ufficio di Coordinamento Statistico gli Enti stipulanti la presente convenzione, previa approvazione annuale del piano economico-finanziario da parte della Conferenza dei Sindaci, di cui al precedente art. 7, provvederanno di anno in anno agli stanziamenti nei bilanci di previsione di rispettiva competenza ed all'assunzione degli impegni che si rendono necessari.

   Quanto sopra sarà disposto nei limiti delle spese di previsione individuate dal suddetto piano economico finanziario annuale e dal relativo programma.
2. Per quanto attiene le spese ordinarie di funzionamento, esse verranno ripartite fra i Comuni aderenti alla presente convenzione in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento.
3. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Comuni aderenti, con le stesse modalità della sua approvazione.
5. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati:
   - al cofinanziamento dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti.
   - all' incentivazione del personale impegnato nella gestione associata.
6. La Comunità Montana, quale soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della L.R. 40/2001, sarà responsabile dell'eventuale revoca del contributo concesso.
7. Nel caso di revoca del contributo l'Ufficio di Coordinamento Statistico si riserva di verificare l'attività effettivamente svolta dalle Amministrazioni comunali, alle quali conseguentemente sarà imputata la responsabilità per inadempienze e mancato coordinamento con l'Ufficio di Coordinamento Statistico, di cui agli artt. 2,3 della presente convenzione;
8. Per eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità Montana per la presente gestione associata da parte di soggetti terzi si applica quanto stabilito al precedente comma 7.
9. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento in favore della Comunità Montana delle somme di competenza, secondo le previsioni del piano di attività di cui al precedente art. 2, secondo le seguenti percentuali e scadenze:

   - 50% entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento;

   - 25% entro il 30 Novembre dell'anno di riferimento;

   - 25% importo dovuto a conguaglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione.

10. Per l'annualità 2007 non vi saranno ulteriori spese da sostenere oltre quelle già individuate nel piano economico finanziario relativo all'anno 2007, già approvato dalla Conferenza dei Sindaci nell'annualità 2007 per la gestione associata "Servizio Statistica – livello minimo di integrazione".

Art.9
Rendiconto di gestione

1. Il responsabile della gestione associata predispone il rendiconto di gestione annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico e all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 2 i Comuni provvedono a liquidare alla Comunità Montana il saldo e le eventuali somme a conguaglio a titolo di contribuzione annuale al servizio associato.

Art.10
Beni e strutture

1. Eventuali acquisti di beni e/o strutture in conto capitale che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell'ufficio responsabile della gestione associata verranno effettuati dalla Comunità Montana, e resteranno di proprietà della Comunità Montana anche in seguito alla scadenza della convenzione ovvero a seguito di recesso.

Art. 11
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Dalla data della stipula della presente convenzione cessa di operare la convenzione per la gestione associata del "Servizio di Statistica – livello minimo di integrazione" stipulata il 29/10/2004 dai Comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano e dalla Comunità Montana Colline del Fiora Rep. N. 86.

Art. 13
Esenzione per bollo e registrazione

1. Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B), art. 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sotto scritto dalle parti.

p. la Comunità Montana Colline del Fiora	Il Presidente	
p. il Comune di Manciano	Il Sindaco	
p. Il Comune di Pitigliano	Il Sindaco	
p. Il Comune di Scansano	Il Sindaco	
p. Il Comune di Sorano	Il Sindaco	